Allegato A

PAR Campania Seconda fase. Indicazioni operative, rivolte ai soggetti beneficiari/attuatori dei progetti finanziati a valere sul PAR Campania Garanzia Giovani seconda fase, per l'attuazione di interventi in modalità "a distanza" nel periodo di emergenza sanitaria COVID-19.

La presente comunicazione è finalizzata a fornire indicazioni operative per la prosecuzione dell'attuazione delle Misure del PAR Campania GG-Seconda fase, nel contesto emergenziale in atto, ricorrendo a modalità di realizzazione delle attività "a distanza", recependo le indicazioni operative adottate a livello comunitario, nazionale e regionale, in relazione alle misure messe in atto per contrastare la diffusione del COVID-19.

In particolare, il presente documento intende:

- ✓ fornire le indicazioni operative relative alle modalità per lo svolgimento "a distanza" delle attività di formazione, in coerenza con quanto rappresentato dall'Autorità Capofila del Fondo Sociale Europeo (cfr. prot.3616 del 10.03.2020 e prot.3568 del 06.03.2020);
- ✓ estendere l'ambito di applicazione della modalità "a distanza" anche agli interventi di erogazione dei servizi al lavoro, accogliendo l'apertura della Commissione Europea che, all'interno della nota Ares(2020)1609341 del 17.03.2020, oltre a confermare la non preclusione di principio all'erogazione in modalità "virtuale" o online delle attività formative relative alle operazioni finanziate a valere sul Fondo Sociale Europeo, afferma che *"i principi delle specifiche fornite [in ambito formazione] rappresentano elementi chiave anche nel caso si faccia riferimento ad altre tipologie di costi standard".*

Le disposizioni contenute nel presente atto hanno carattere **temporaneo** e sono, quindi, riferibili al periodo di emergenza sanitaria in corso (DPCM 4 marzo 2020 e s.m.i. e delle eventuali proroghe) e decorrono dalla data del 1° febbraio 2020, termine iniziale per l' ammissibilità della spesa per le operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19, già individuato dalla Commissione Europea all'interno del Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio COM(2020)113final.

In linea con le sopra richiamate disposizioni ed al fine di assicurare la continuità nell'attuazione del Programma, preservando i percorsi di politica attiva già intrapresi e quelli da intraprendere da parte dei soggetti attuatori, nonché di garantire il rispetto degli obblighi di **monitoraggio e di controllo** derivanti dalle Linee guida per la rendicontazione delle spese

sostenute a valere sul PON IOG e dal Regolamento Delegato (UE) n.90/2017 del 31/10/2016 e ss.mm.ii., nonché dal Sistema di Gestione e Controllo (cfr. Si.Ge.Co e relativi allegati) approvato con Decreto Dirigenziale n. 248/2019, si comunica ai soggetti in indirizzo che sono adottate le misure di seguito dettagliate, fino alla durata del **periodo di emergenza epidemiologica e in coerenza con il DPCM del 4 marzo 2020 e ss.mm.ii. e delle eventuali proroghe**.

In particolare, coerentemente con quanto previsto dal Regolamento delegato sopra richiamato, è consentita la **Formazione a Distanza (FAD) in modalità sincrona**, individuata come soluzione per evitare la totale sospensione delle attività formative, anche ove non espressamente prevista o vietata dai rispettivi dispositivi di attuazione.

Le proposte progettuali da presentare dovranno dettagliare le modalità con cui si realizza la Formazione a Distanza (FAD) sincrona, avendo cura di precisare anche la tipologia di piattaforma da utilizzare. Nei casi di attività già intraprese o di progetti già presentati, è consentita la Formazione a Distanza (FAD) previa richiesta motivata del beneficiario e/del soggetto attuare e successiva autorizzazione da parte della Direzione.

La Formazione a Distanza (FAD) in modalità sincrona è consentita per le attività che prevedono la partecipazione a corsi di formazione individuali, individualizzati o collettivi, con sistemi che consentano la partecipazione interattiva (*live streaming interattivo*).

Si specifica che il ricorso alla FAD sincrona, ossia attraverso attività formative in cui i momenti di insegnamento e di apprendimento tra discenti e docenti avvengono attraverso il trasferimento diretto, quale ad esempio, la lezione videotrasmessa, il seminario in audio-conferenza ecc., deve avvenire attraverso l'utilizzo di specifiche piattaforme telematiche che possano:

- garantire il rilevamento delle presenze da parte dei discenti attraverso il rilascio di specifici *output* in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti (es. attraverso il rilascio di credenziali di accesso, rilevamento biometrico);
- assicurare il rispetto degli adempimenti in materia di trattamento dei dati personali dei partecipanti al corso, attraverso, ad esempio, l'acquisizione dell'autorizzazione, ai sensi del GDPR 2016/679 e delle normative sulla *privacy*;
- assicurare il corretto svolgimento delle le attività di controllo di primo livello (desk e in loco), nonché il monitoraggio degli interventi, fornendo un URL pubblico per raggiungere la piattaforma, credenziali di accesso in sola visione, codice della piattaforma FAD che identifica il corso, consentendo quindi un accesso riservato all'Amministrazione regionale in modalità "visione/guest", che permetta di verificare in "qualsiasi momento" le attività di allievi, docenti e tutor, per le verifiche desk e in loco delle modalità telematiche di svolgimento.

Per la rendicontazione dell'attività formativa in modalità FAD, è consentito il ricorso alle

specifiche opzioni semplificate di costo adottate con Regolamento delegato (UE) 90/2017, con le unità di costo standard UCS indicate nelle schede di Misura del PAR Campania Garanzia Giovani – Seconda fase.

Ferme restando le previsioni del Regolamento delegato, si forniscono di seguito alcune precisazioni:

- la modalità di erogazione a distanza è ammessa per l'intero percorso, ovvero per le ore di formazione teorica e laboratoriale, ove quest'ultima sia prevista e compatibile con la finalità dell'attività realizzata;
- ai fini della tracciabilità del percorso e conseguentemente dell'ammissibilità della spesa la documentazione prodotta dal beneficiario in sede di consuntivazione dovrà contenere chiare indicazioni dell'effettivo ricorso alla modalità a distanza (ore erogate, contenuti veicolati e strumenti adottati);
- ai fini del riconoscimento dell'attività svolta, la presenza dei destinatari e degli operatori che erogano il servizio (es. tutor e docente, operatore del mercato del lavoro) dovrà essere tracciata attraverso la compilazione di un registro (online o cartaceo) all'interno del quale dovranno essere, altresì, specificati i luoghi e le modalità di svolgimento dell'attività;
- dovrà inoltre essere garantito il mantenimento di una copia digitale dell'intera attività formativa erogata (es. tabelle, log, tracciati, report) che il beneficiario sarà tenuto a conservare presso la propria sede operativa e che dovrà esibire nel corso di eventuali controlli in loco.

Con riferimento allo svolgimento dei tirocini extracurriculari (Misura 5), laddove la natura delle attività del soggetto ospitante lo consenta, si riconosce la possibilità di svolgimento di tale attività "a distanza", ovvero in *smart working*. In tal caso, sarà cura del soggetto promotore e del soggetto ospitante fornire nella **Convenzione** un'adeguata attestazione circa la possibilità di raggiungere gli obiettivi previsti dal progetto formativo, anche mediante il ricorso a modalità attuative alternative e una chiara descrizione delle modalità con le quali sarà garantita la presenza e il supporto di un tutor che accompagni a distanza il tirocinante, attraverso adeguata strumentazione tecnologica, fermo restando l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie in caso di minori (l'assenso delle famiglie).

Nell'ipotesi di svolgimento di tale attività "a distanza", ovvero in *Smart Working* il soggetto ospitante, è tenuto a garantire la sicurezza, il buon funzionamento e la manutenzione delle strumentazioni tecnologiche utilizzate. In ogni caso non dovrà essere posto a carico del tirocinante alcun aggravio economico per lo svolgimento delle attività di cui al Progetto Formativo Individuale (PFI) con modalità "agile".

Il soggetto ospitante è tenuto a fornire al tirocinante una compiuta informativa di sicurezza in materia di corretto utilizzo delle apparecchiature elettroniche e di adeguatezza dell'ambiente di lavoro.

Le attività di tirocinio dovranno svolgersi entro i limiti di durata dell'orario giornaliero e settimanale stabiliti nel Progetto Formativo Individuale (PFI). Il tirocinante ha diritto a idonea copertura assicurativa per la RC verso terzi, nonché alla tutela contro gli infortuni sul lavoro dipendenti da rischi connessi alla realizzazione delle attività rientranti nel progetto formativo, svolte al di fuori della sede ove ha luogo il tirocinio, con la specificazione che per tale luogo deve intendersi, nel caso di specie, il domicilio del tirocinante. Tali coperture assicurative realizzano la condizione necessaria per l'attivazione del tirocinio a distanza nel periodo emergenziale di cui sopra.

Con riferimento ai servizi al lavoro previsti dalla cornice attuativa della Garanzia Giovani (Misura 1B, Misura 1C, Misura 3, Misura 5 con riferimento alle attività di promozione del tirocinio) è ammessa la modalità di erogazione a distanza, laddove gli operatori dei servizi pubblici e privati accreditati dispongano di idonea strumentazione, in grado di tracciare e rendere verificabili l'erogazione dei servizi svolti - in termini di tipologia di attività svolta, durata, destinatari trattati – nonché il conseguimento degli output previsti dalle diverse schede Misura.

I servizi al lavoro potranno essere erogati laddove l'operatore sia nelle condizioni di realizzare a distanza e tracciare le attività previste da ciascuna scheda Misura (ad esempio, per la Misura 1C, di svolgere il colloquio di orientamento con il giovane mediate telefonia o altri supporti tecnologici), garantendo il rispetto degli adempimenti circa l'acquisizione della documentazione prevista dalle Linee Guida per la rendicontazione della spesa della seconda fase.

Per quanto riguarda i servizi di accompagnamento al lavoro della Misura 3 (quali, ad esempio, tutoring, consulenza, scouting delle offerte di lavoro presso i datori di lavoro) potranno essere erogati secondo la modalità a distanza sopra descritta. La consuntivazione del servizio si attiva esclusivamente a risultato raggiunto, ossia con la stipula di un contratto di lavoro in favore del destinatario e nelle stesse modalità previste dalle Linee Guida dei Beneficiari del Par Campania Garanzia Giovani. Quest' ultima disposizione è da ritenersi valida anche per la quota del 30% di "premialità" prevista dalla Misura 2A – Formazione per l'inserimento lavorativo.

Per entrambe le tipologie di servizio (formazione e al lavoro), si ribadisce che:

- la documentazione da produrre ai fini dell'ammissibilità della spesa dovrà essere in linea con quanto definito dal Regolamento Delegato (UE) 90/2017 del 31/10/2016 e s.m.i., dalle Linee guida nazionali per la rendicontazione delle spese, nonché con il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co e allegati). Di conseguenza, gli interventi svolti attraverso la modalità a distanza, dovranno garantire gli stessi criteri di

valutazione sull'esistenza e sulla qualità degli output utilizzati per le attività svolte in presenza;

- il luogo "virtuale" di svolgimento delle attività a distanza non fa venir meno gli obblighi di conservazione della documentazione da sottoporre a controlli in loco presso la sede del beneficiario da parte dell'Amministrazione regionale, dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Audit, nonché da parte della Commissione Europea.
- assicurare il rispetto degli adempimenti in materia di trattamento dei dati personali dei destinatari, ai sensi del GDPR 2016/679 e delle normative sulla *privacy*.

Infine, allo scopo di assicurare il conseguimento degli obiettivi progettuali degli interventi in corso di attuazione ed in considerazione delle condizioni di eccezionale emergenza in atto, i beneficiari potranno presentare motivata richiesta di proroga del termine temporale di conclusione delle attività previste dai progetti.

Infine, si comunica che l'ANPAL ha reso disponibile per tutti i destinatari dell'Asse 1 (giovani Neet under 30), per il tramite della "Scrivania MyAnpal" disponibile sul sito www.anpal.gov.it, la procedura online di presa in carico centralizzata finalizzata alla stipula del patto di servizio (cfr. nota ANPAL Prot. n. 4402 del 08.04.2020). Si chiarisce che nessun costo relativo alla Misura 1B potrà essere ammissibile per i codici fiscali la cui presa in carico e stipula del patto di servizio sia avvenuta tramite la predetta procedura di presa in carico centralizzata.

Resta fermo, per i soggetti in indirizzo l'obbligo di procedere all'implementazione della piattaforma regionale SILF, come previsto dai dispositivi di attuazione, nonché dal Si.Ge.Co. e relativi allegati (Linee guida per i Beneficiari, Manuale dei Controlli I livello), oltreché l'assolvimento degli adempimenti regolamentari in materia di rendicontazione della spesa a valere sul PON IOG.